

24 Gennaio 2012, ore 09:24

**Procedura di composizione della crisi**

**Sovraindebitamento: due provvedimenti a confronto**

La Commissione Giustizia del Senato ha approvato nei giorni scorsi il disegno di legge in materia di usura e di sovraindebitamento, n. 307-B. che si sovrappone al D.L. n. 212/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2011, Serie Generale, recante la disciplina relativa alla nuova procedura volta a fronteggiare situazioni di sovraindebitamento.

*di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Studio Legale e Tributario Morri Cornelli e Associati*

Rispetto a quanto previsto da tale decreto, si segnalano le seguenti novità:

- i) non si fa nel disegno di legge in commento più alcun riferimento alla categoria dei debitori consumatori;
- ii) non vi quindi più alcun riferimento per quanto concerne i quorum di adesione alla procedura ai fini dell'omologazione alla quota del 50% dei crediti, nel caso di sovraindebitamento del consumatore;
- iii) ai fini della previsione di una moratoria per il pagamento dei creditori estranei, viene previsto che l'esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato dal giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi;
- iv) nella fase esecutiva dell'accordo, viene prevista la proposta degli organismi di composizione della crisi sulla nomina del liquidatore da parte del giudice;
- v) viene concessa agli organismi di composizione della crisi la possibilità di accedere ai dati contenuti nell'Anagrafe tributaria;
- vi) viene previsto uno speciale regime sanzionatorio.

Di seguito, sono riassunte in forma tabellare le principali modifiche recate in materia, dandone evidenza articolo per articolo.

<p><b>Articolo 1 D.L. n. 212/2011 Finalità e definizioni</b> Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento, il debitore può concludere un accordo con i creditori secondo la procedura di composizione della crisi disciplinata dagli articoli da 2 a 11. Per sovraindebitamento si intende: i) a) una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile; b) la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni; ii) sovraindebitamento del consumatore: è dovuto essenzialmente all'inadempimento delle obbligazioni contratte.</p>	<p><b>Articolo 13 del disegno di legge n. 307-B Finalità</b> Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, è consentito al debitore di concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dal presente capo. Per sovraindebitamento si intende: i) a) una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte; b) la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.</p>
<p><b>Articolo 2 D.L. n. 212/2011 Presupposti di ammissibilità</b> Proposizione ai creditori di un accordo di ristrutturazione dei debiti, sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo. Tale proposta è ammissibile se il debitore: i) non è assoggettabile alle vigenti procedure concorsuali; ii) non ha fatto ricorso, nei tre anni precedenti alla composizione delle crisi da sovraindebitamento.</p>	<p><b>Articolo 7 del disegno di legge n. 307-B Presupposti di ammissibilità</b> Proposizione ai creditori di un accordo di ristrutturazione dei debiti, sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo. Tale proposta è ammissibile se il debitore: i) non è assoggettabile alle vigenti procedure concorsuali; ii) non ha fatto ricorso, nei tre anni precedenti alla composizione delle crisi da sovraindebitamento</p>
<p><b>Articolo 3 D.L. n. 212/2011 Contenuto dell'accordo</b> La proposta di accordo deve prevedere: i) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma; ii) la sottoscrizione della proposta, nel caso in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano; iii) le eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico o alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari. Il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: i) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine; ii) la moratoria non riguardi il pagamento dei</p>	<p><b>Articolo 8 del disegno di legge n. 307-B Contenuto dell'accordo</b> La proposta di accordo deve prevedere: iv) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma; v) la sottoscrizione della proposta, nel caso in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano; vi) le eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico o alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari. Il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: ii) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine; ii) la moratoria non riguardi il pagamento dei</p>

<p>titolari di crediti impignorabili.</p>	<p>titolari di crediti impignorabili;                      (iii) l'esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi.</p>
<p><b>Articolo 4 D.L. n. 212/2011 Deposito della proposta di accordo</b>                      La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo ove il debitore ha la residenza ovvero la sede principale e alla stessa sono allegati:                      i) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti degli ultimi 5 anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni e dell'attestazione della fattibilità del piano;                      ii) l'elenco delle spese correnti necessarie al suo sostentamento e a quello della sua famiglia;                      iii) le scritture contabili degli ultimi 3 esercizi, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa.</p>	<p><b>Articolo 9 del disegno di legge n. 307-B Deposito della proposta di accordo</b>                      La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo ove il debitore ha la residenza ovvero la sede principale e alla stessa sono allegati:                      i) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti degli ultimi 5 anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni e dell'attestazione della fattibilità del piano;                      ii) l'elenco delle spese correnti necessarie al suo sostentamento e a quello della sua famiglia;                      iii) le scritture contabili degli ultimi 3 esercizi, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa</p>
<p><b>Articolo 5 D.L. n. 212/2011 Procedimento</b>                      Se la proposta di composizione della crisi presenta i requisiti richiesti il giudice fissa con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione ai creditori; quindi dispone idonea pubblicità della stessa.                      All'udienza, il giudice dispone che, per non oltre 90 giorni, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta, da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.</p>	<p><b>Articolo 10 del disegno di legge n. 307-B Procedimento</b>                      Se la proposta di composizione della crisi presenta i requisiti richiesti il giudice fissa con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione ai creditori; quindi dispone idonea pubblicità della stessa. All'udienza, il giudice dispone che, per non oltre 90 giorni, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta, da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.</p>
<p><b>Articolo 6 D.L. n. 212/2011 Raggiungimento dell'accordo</b>                      I creditori fanno pervenire il proprio consenso alla proposta.                      Ai fini della sua omologazione è necessario il raggiungimento del 70% dei creditori e il 50% nei casi di sovraindebitamento del consumatore.                      L'accordo è revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti previdenziali e assistenziali.</p>	<p><b>Articolo 11 del disegno di legge n. 307-B Raggiungimento dell'accordo</b>                      I creditori fanno pervenire il proprio consenso alla proposta.                      Ai fini della sua omologazione è necessario il raggiungimento del 70% dei creditori.                      L'accordo è revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti previdenziali e assistenziali.</p>
<p><b>Articolo 7 D.L. n. 212/2011 Omologazione dell'accordo</b>                      Se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmetta ai creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale richiesta. Nei 10 giorni successivi tale data è possibile sollevare obiezioni. Verificato il raggiungimento dell'accordo, il giudice omologa lo stesso e ne dispone la pubblicità.</p>	<p><b>Articolo 12 del disegno di legge n. 307-B Omologazione dell'accordo</b>                      Se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmetta ai creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale richiesta. Nei 10 giorni successivi tale data è possibile sollevare obiezioni. Verificato il raggiungimento dell'accordo, il giudice omologa lo stesso e ne dispone la pubblicità.</p>
<p><b>Articolo 8 D.L. n. 212/2011 Esecuzione dell'accordo</b>                      Il giudice nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva dei beni e delle somme incassate per soddisfare i creditori.                      L'organismo di composizione della crisi risolve le difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori eventuali irregolarità.</p>	<p><b>Articolo 13 del disegno di legge n. 307-B Esecuzione dell'accordo</b>                      Il giudice nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva dei beni e delle somme incassate per soddisfare i creditori.                      L'organismo di composizione della crisi risolve le difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori eventuali irregolarità.</p>
<p><b>Articolo 9 D.L. n. 212/2011 Impugnazione e risoluzione dell'accordo</b>                      L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta parte rilevante dell'attivo. L'accordo può essere risolto se il proponente non adempie alle obbligazioni derivanti dallo stesso.</p>	<p><b>Articolo 14 del disegno di legge n. 307-B Impugnazione e risoluzione dell'accordo</b>                      L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta parte rilevante dell'attivo. L'accordo può essere risolto se il proponente non adempie alle obbligazioni derivanti dallo stesso.</p>
<p><b>Articolo 10 D.L. n. 212/2011 Organismi di composizione della crisi</b>                      Gli enti pubblici possono costituire organismi per la composizione della crisi da sovraindebitamento; essi sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Gli organismi di mediazione costituiti presso le CCIAA, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti e degli esperti contabili e dei notai sono iscritti nel predetto registro di diritto. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi per la composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti.</p>	<p><b>Articolo 15 del disegno di legge n. 307-B Organismi di composizione della crisi</b>                      Gli enti pubblici possono costituire organismi per la composizione della crisi da sovraindebitamento; essi sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Gli organismi di mediazione costituiti presso le CCIAA, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti e degli esperti contabili e dei notai sono iscritti nel predetto registro di diritto. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi per la composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti.</p>
	<p><b>Articolo 16 del disegno di legge n. 307-B Iscrizione del registro</b>                      Gli organismi di composizione della crisi unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, depositano presso il Ministero della</p>

	<p>giustizia il proprio regolamento di procedura e comunicano successivamente le eventuali variazioni.</p>
	<p><b>Articolo 17 del disegno di legge n. 307-B</b>  <b>Compiti dell'organismo di composizione della crisi</b>                  L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13:                  I) assume ogni opportuna iniziativa, funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento dell'accordo e alla buona riuscita dello stesso, finalizzata al superamento della crisi da sovraindebitamento;                  ii) collabora con il debitore e con i creditori anche attraverso la modifica del piano oggetto della proposta di accordo;                  iii) verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 16, comma 2;                  iv) verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e trasmette al giudice la relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta ai sensi dell'articolo 12, comma 1;                  v) esegue la pubblicità della proposta e dell'accordo, ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice.</p>
	<p><b>Articolo 18 del disegno di legge n. 307-B</b>  <b>Accesso alle banche dati pubbliche</b>                  Per lo svolgimento dei compiti e delle attività, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di composizione della crisi possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche.</p>
	<p><b>Articolo 19 del disegno di legge n. 307-B</b>  <b>Sanzioni</b>                  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da € 1.000 a € 50.000 il debitore che:                  i) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi, aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;                  ii) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;                  iii) nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel piano oggetto dell'accordo, fatto salvo il regolare pagamento dei creditori estranei;                  iv) dopo il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;                  v) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo.</p>

Copyright © - Riproduzione riservata

Copyright © 2011 Wolters Kluwer Italia - P.I. 10209790152 - Cod. ISSN 2239-0545  
 Sviluppato da OS3 srl